

**DELIBERAZIONE 30 MARZO 2012**  
**114/2012/R/COM**

**DIFFERIMENTO DELL'AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE TARIFFARIA A3**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 30 marzo 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000;
- la legge 1 giugno 2002, n.120;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo n. 20/07);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 di conversione, con modifiche, del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28/11 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);

- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 luglio 2005, come successivamente integrato e modificato (di seguito: decreto 28 luglio 2005);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto 6 febbraio 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007 (di seguito: decreto 19 febbraio 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto 18 dicembre 2008);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010 (di seguito: decreto 6 agosto 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 maggio 2011 (di seguito: decreto 5 maggio 2011);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2011, ARG/com 34/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 34/11);
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2011, GOP 52/11;
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2011, GOP 55/11;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 197/11;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/com 201/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/11);
- la “Segnalazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sullo stato dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale e le relative criticità” e la “Proposta al Parlamento e al Governo di strumenti in vista della definizione della politica energetica nazionale”, PAS 21/11;
- la “Memoria per l’audizione alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili” dell’Autorità in data 19 maggio 2011, PAS 12/11;
- la “Relazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sullo stato dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” dell’Autorità in data 1 marzo 2012, 56/2012/I/COM;

- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) prot. n. 1496 del 14 marzo 2012 (prot. Autorità n. 8332 del 19 marzo 2012) e prot. n. 1653 del 27 marzo 2012 (prot. Autorità n. 9345 del 27 marzo 2012);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) prot. n. 46722 del 13 marzo 2012 (prot. Autorità n. 7964 del 15 marzo 2012);
- la comunicazione della Cassa del 20 marzo 2012 (prot. Autorità n. 9158 del 26 marzo 2012);
- la comunicazione del GSE del 20 marzo 2012 prot. n. GSE/P20120049880 (prot. Autorità n. 8997 del 23 marzo 2012) (di seguito: comunicazione 20 marzo 2012);
- la comunicazione del GSE 21 marzo 2012 (prot. Autorità n. 9157 del 26 marzo 2012).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- i livelli delle componenti tariffarie A, determinati dall’Autorità ai sensi del comma 38.5 del TIT, sono utilizzati per il recupero di un gettito tariffario finalizzato alla mera copertura degli oneri generali afferenti il sistema elettrico, così come stabiliti in forza di atti di normativa primaria e di decretazione ministeriale;
- il TIT non prevede espressamente una cadenza per l’aggiornamento delle suddette componenti, aggiornamento che, nella prassi applicativa dell’Autorità, avviene con periodicità trimestrale, tenendo conto degli oneri attesi e delle previsioni di quantità di energia elettrica e di punti di prelievo assoggettati alle componenti tariffarie A;
- il conto di cui al comma 47.1, lettera b), del TIT, alimentato dalla componente tariffaria A3 (di seguito: Conto A3) finanzia gli oneri relativi alle incentivazioni per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui al provvedimento Cip n. 6/92 (tra cui la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della direttiva 2003/87/CE per gli impianti assimilati, pari a circa 265 milioni di euro nel 2011 e stimati in 211 milioni di euro nel 2012), ai quali si sono progressivamente aggiunti ulteriori oneri, elencati al comma 49.2 del medesimo TIT, di cui i principali, in termini di impatto economico, sono:
  - a) gli oneri conseguenti al riconoscimento delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, di cui ai decreti 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 (preconsuntivo 2011 e stima 2012 rispettivamente pari a 3.949 e 5.890 milioni di euro);
  - b) gli oneri sostenuti dal GSE per il ritiro dedicato dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03 e del comma 41, della legge 239/04 (preconsuntivo 2011 e stima 2012 pari entrambi a circa 130 milioni di euro);
  - c) i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici per il ritiro dei certificati verdi in applicazione dell’articolo 2, comma 149, della legge 244/07 e dell’articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 28/11 (preconsuntivo 2011 e stima 2012 rispettivamente pari a 1.352 e 1.790 milioni di euro);
  - d) gli oneri sostenuti dal GSE in applicazione dello scambio sul posto ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 387/03 e dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 20/07 (preconsuntivo 2011 e stima 2012 rispettivamente pari a 127 e 226 milioni di euro);

- e) gli oneri sostenuti dal GSE per il ritiro commerciale dell'energia elettrica incentivata, di cui all'articolo 2, lettera a), del decreto 18 dicembre 2008 (cd. tariffa omnicomprensiva) (preconsuntivo 2011 e stima 2012 rispettivamente pari a 464 e 603 milioni di euro);
- in relazione agli oneri di cui al precedente considerato, la legge non prevede diritti già perfezionati, ma subordinati ad una serie di provvedimenti attuativi che li confermino, valutando anche i diversi interessi;
- l'effetto economico combinato degli oneri di cui al precedente punto risulta evidente solamente nel momento in cui si procede alla valorizzazione complessiva di tutti i meccanismi incentivanti a sostegno delle fonti di produzione rinnovabili e assimilate; e che tale valorizzazione combinata è effettuata dall'Autorità ai fini dell'aggiornamento della componente A3;
- in relazione a quanto sopra, gli oneri complessivi posti in capo al Conto A3 hanno subito nel corso degli ultimi anni un eccezionale incremento, riconducibile soprattutto all'incentivazione delle fonti rinnovabili, tra cui l'incentivazione dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici e il ritiro dei certificati verdi, come già evidenziato dall'Autorità con la memoria PAS 12/11, la segnalazione PAS 21/11 e, in ultimo, con la relazione 56/2012/I/COM;
- la copertura degli accresciuti oneri ha reso pertanto necessario un considerevole incremento della componente tariffaria A3, incremento che nel periodo gennaio 2009 – gennaio 2012 ha raggiunto il 190% circa.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione ARG/com 201/11 l'Autorità ha adeguato in aumento la componente tariffaria A3 per il primo trimestre 2012, limitando tuttavia detto adeguamento ad un valore inferiore al fabbisogno economico stimato di competenza per il 2012, per tener conto del ritardo con cui si manifestano gli effetti finanziari dell'aumento dell'onere dell'incentivazione del fotovoltaico;
- le previsioni aggiornate fornite dal GSE e dalla Cassa rivedono in ulteriore aumento le stime relative al fabbisogno di competenza 2012, evidenziando un incremento di 140 milioni di euro, riconducibile principalmente all'aumento degli oneri previsti per la revisione del Costo Evitato di Combustibile per l'energia prodotta dagli impianti di cui al provvedimento CIP 6/92 di competenza del medesimo anno, degli oneri previsti per il ritiro di certificati verdi di competenza 2011 e degli oneri per il ritiro dedicato;
- in relazione all'anno 2011 i preconsuntivi aggiornati indicano un maggior disavanzo di competenza del Conto A3, rispetto alle previsioni del trimestre precedente, di circa 245 milioni di euro, per lo più riconducibile al minor gettito della componente tariffaria A3 rispetto a quello previsto; e che tale minor gettito è conseguenza della dinamica negativa della domanda di energia elettrica registrata negli ultimi mesi del 2011;
- detta riduzione di gettito è probabile si possa consolidare anche in relazione alla competenza 2012, tenuto conto del quadro macroeconomico del Paese e delle dinamiche registrate nei primi mesi dell'anno dalla domanda elettrica;
- pertanto, a normativa vigente, l'onere di competenza per l'anno 2012, relativamente al Conto A3, è stimato superiore ai 10,6 miliardi di euro senza tener conto del deficit

accumulato in capo al medesimo conto relativamente alle competenze degli anni pregressi;

- l'adeguamento della componente tariffaria A3 ad un livello tale da allineare gettito e onere di competenza 2012 del conto relativo (senza recupero del deficit pregresso), comporterebbe un incremento dell'aliquota unitaria applicata ai clienti finali nei prossimi tre trimestri di oltre il 29%, per una spesa del cliente domestico tipo di 75,11 euro/anno, pari al 16,1% circa della spesa annua del medesimo cliente, valutata a valori del I trimestre 2012;
- l'adeguamento della componente A3 ai fini di annullare anche il deficit pregresso, comporterebbe un incremento dell'aliquota unitaria applicata ai clienti finali nei prossimi tre trimestri di oltre il 57%, per una spesa del cliente domestico tipo di 91,10 euro/anno, pari al 19,5% circa della spesa annua del medesimo cliente, valutata a valori del I trimestre 2012.

#### **CONSIDERATO, TUTTAVIA, CHE:**

- il decreto legislativo 28/11 prevede che, con decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, sentite l'Autorità e la Conferenza unificata, siano definite le modalità per l'attuazione dei sistemi di incentivazione da applicarsi nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici che entrano in esercizio dall'1 gennaio 2013; e che tali decreti non sono ancora stati emanati;
- il decreto 5 maggio 2011 (cd. quarto conto energia) prevede che il medesimo decreto si applichi agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro;
- pur in presenza di una potenza installata da impianti fotovoltaici, pari, oggi, a circa 13.000 MW e stimata, a fine 2012, pari a circa 17.000 MW, il costo degli incentivi, valutato in una prospettiva di potenza media costante su base annua, risulta superiore ai 6 miliardi di euro, il che rende urgente una valutazione – da parte dei Ministeri competenti – sulla necessità di rivedere, nel corso dell'anno 2012, il decreto 5 maggio 2011, al fine di reinserirlo in una programmazione coerente di tali incentivi;
- con la comunicazione 20 marzo 2012, il GSE ha inoltre segnalato al Ministero per lo Sviluppo Economico e all'Autorità:
  - a) l'ipotesi di modulare nel corso dell'anno la liquidazione dei certificati verdi relativi alle produzioni degli anni 2011 e precedenti (stimati pari a circa 1,8 miliardi di euro), invece che procedere ad una liquidazione dei medesimi in soluzione unica, entro il mese di giugno 2012;
  - b) l'eventualità che il decreto attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28/11, possa imporre al GSE il ritiro anche dei certificati verdi relativi alle produzioni 2012, con ulteriore aggravio sugli oneri in capo al medesimo GSE stimato in circa 2,7 miliardi di euro;
- l'adeguamento della componente A3 ad un livello tale da allineare gettito e onere di competenza 2012 del Conto A3, considerati i suddetti ulteriori 2,7 miliardi di euro,

comporterebbe un incremento dell'aliquota unitaria applicata ai clienti finali nei prossimi tre trimestri di oltre il 73%, per una spesa del cliente domestico tipo di 100,38 euro/anno, pari al 21,5% circa della spesa annua del medesimo cliente, valutata a valori del I trimestre 2012;

- la situazione sopra evidenziata conferma quanto l'Autorità ha già avuto modo di evidenziare circa la necessità di verificare la sostenibilità dei meccanismi vigenti di incentivazione delle fonti rinnovabili ed avviare un processo di revisione dei medesimi, in una prospettiva che tenga adeguatamente conto dell'onerosità posta in capo ai clienti finali del servizio elettrico.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'assenza, ad oggi, di un termine certo per la revisione del cd. quarto conto energia e l'assenza dei nuovi strumenti incentivanti da applicarsi agli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili che entreranno in esercizio dall'1 gennaio 2013, introduce ulteriori elementi di incertezza circa le prospettive di aggiornamento della componente tariffaria A3;
- la crescente evoluzione degli oneri gravanti sulla componente A3 va valutata nel contesto degli obiettivi di riferimento fissati dal legislatore e con riferimento all'impatto, in termini prospettici, di tali oneri sul cliente finali, fermi restando i diritti acquisiti ai sensi della normativa vigente;
- tale valutazione può richiedere un differimento dell'aggiornamento della componente A3, giustificando una discontinuità rispetto alla prassi applicativa dell'aggiornamento trimestrale sino a oggi seguita dall'Autorità;
- tuttavia, a quest'ultimo riguardo, l'attesa rilevante esposizione finanziaria del GSE non consente un differimento superiore ad un mese;
- inoltre, un rinvio all'aggiornamento tariffario del trimestre luglio – settembre comporterebbe un adeguamento troppo oneroso per il consumatore finale della componente tariffaria A3, in quanto il debito pregresso dovrebbe essere recuperato in un semestre;
- il ritardo di un mese nell'aggiornamento della componente tariffaria A3, nell'ipotesi di allineamento del gettito al solo onere di competenza 2012, ha un effetto limitato in termini di impatto tariffario, comportando un incremento dell'aliquota del 33,8%, per una spesa del cliente domestico tipo di 77,51 euro/anno, pari a circa al 16,6% circa della spesa annua del medesimo cliente, valutata a valori del I trimestre 2012.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con deliberazione ARG/com 34/11, l'Autorità ha autorizzato la Cassa ad effettuare anticipazioni al medesimo Conto A3, utilizzando le giacenze disponibili presso gli altri conti di gestione, per un importo complessivo di 1 miliardo di euro;
- il comma 6.1, della deliberazione ARG/com 201/11, ha sospeso transitoriamente gli effetti del comma 49.5, del TIT, relativo alle modalità di regolazione delle partite afferenti la componente A3 tra Cassa e GSE.

## **RITENUTO CHE:**

- gli elementi sopra esposti e la rilevanza delle problematiche strategiche e regolatorie che ne sono alla base, pongano l'esigenza di un supplemento di analisi e di riflessione, in chiave prospettica, (fatti quindi salvi i diritti già acquisiti dei terzi) da parte delle amministrazioni competenti per la definizione e attuazione dei sistemi di incentivazione ai sensi del decreto legislativo 28/11, tenendo conto della valutazione combinata degli oneri derivanti dall'insieme di istituti incentivanti e dal livello di esposizione finanziaria del GSE;
- sia pertanto opportuno rinviare al 30 aprile 2012 la decisione di adeguamento della componente A3, al fine di consentire una più approfondita valutazione di quanto segnalato nella citata comunicazione 20 marzo 2012 del GSE e fornire ai Ministri competenti adeguato supporto consultivo nella valutazione delle prospettive di evoluzione degli oneri in capo al Conto A3;
- fermo restando quanto sopra, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria del GSE e l'ordinata liquidazione degli oneri in capo al medesimo GSE:
  - al fine di compensare finanziariamente il rinvio dell'adeguamento della componente A3, sia opportuno autorizzare la Cassa ad effettuare anticipazioni al medesimo Conto A3, utilizzando le giacenze disponibili presso gli altri conti di gestione, per un importo complessivo di 1,2 miliardi di euro, in aumento rispetto al limite precedentemente fissato dall'Autorità con l'articolo 1 della deliberazione ARG/com 34/11;
  - sia opportuno consentire al GSE di trattenere le eventuali eccedenze di gettito della componente A3 che si realizzassero nel corso del primo semestre del corrente anno in vista dei consistenti esborsi previsti nel corso del secondo semestre del medesimo anno;
  - sia necessario prevedere che il GSE, a partire dal 13 aprile 2012, fornisca al Ministero per lo Sviluppo economico, all'Autorità e alla Cassa, su base almeno mensile, una situazione aggiornata della propria posizione finanziaria prevista per i sei mesi successivi

## **DELIBERA**

1. l'aggiornamento della componente tariffaria A3 sarà effettuato entro il 30 aprile 2012;
2. la Cassa è autorizzata ad effettuare anticipazioni al Conto A3, utilizzando le giacenze disponibili presso tutti gli altri conti di gestione, con priorità alle giacenze relative ai conti, di cui al comma 47.1, del TIT, nel limite complessivo di 1,2 miliardi di euro;
3. in deroga alle disposizioni, di cui al comma 49.5, del TIT, il GSE, fino a successivo provvedimento dell'Autorità, è autorizzato a trattenere l'eventuale maggior gettito derivante dalla componente A3;
4. le disposizioni, di cui ai punti 2. e 3., sono finalizzate alla copertura degli oneri di competenza del Conto A3 e sostituiscono quanto in precedenza disciplinato dai

commi 1.3 e 1.4, della deliberazione ARG/com 34.11, nonché quanto previsto dal comma 6.1, della deliberazione ARG/com 201/11;

5. il GSE, a partire al 13 aprile 2012 e successivamente con cadenza mensile, fornisce al Ministero per lo Sviluppo Economico, all'Autorità e alla Cassa, una situazione aggiornata della propria posizione finanziaria registrata, a metà e a fine mese, nei tre mesi precedenti e prevista per i sei mesi successivi;
6. Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro per lo Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Cassa e al GSE;
7. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) ed entra in vigore l'1 aprile 2012.

30 marzo 2012

IL PRESIDENTE

*Guido Bortoni*